

**ISTITUTO ZACCARIA****MOD. 6.16****RICHIESTA DI CONCESSIONE DI SPAZI
IN USO TEMPORANEO****REV. 01**
Dell'01.06.16Spettabile
ISTITUTO ZACCARIA
Via della Commenda, 5
20122 MILANO

Il sottoscritto _____, nato a _____
il _____, residente in _____, cap _____,
via _____, n. _____, C. F. _____,
in qualità di _____ dell'Ente _____,
con sede in _____, cap _____, via _____,
n. _____, P. IVA _____;
tel. _____, mail _____,

- lette e accettate le Condizioni Generali di Contratto da Voi predisposte;
- lette e accettate le tariffe da Voi predisposte;

CHIEDE

di poter utilizzare, alle Condizioni Generali di Contratto di cui sopra e a fronte del versamento del corrispettivo di cui alle tariffe suddette, i seguenti spazi:

- ✓ ambiente: _____ della capienza di n. _____ posti;
- ✓ nel/nei giorno/i: _____ dalle ore _____ alle ore _____;
- ✓ titolo dell'evento/iniziativa _____.

INDICARE EVENTUALI NECESSITA' TECNICO LOGISTICHE

In aggiunta allo spazio indicato chiedo, inoltre, di poter fruire, nella stessa occasione, dei seguenti servizi/attrezzature particolari (barrare quelle d'interesse):

- accesso al bar interno;
- connessione al wi-fi (€ 35,00 a incontro/evento);
- microfono tavolo oratori;
- radiomicrofono;
- lavagna interattiva multimediale;
- videoproiettore;
- altro _____.

Milano, _____

Firma del Richiedente _____





ISTITUTO ZACCARIA

DEI PADRI BARNABITI - EDUCATORI IN MILANO DAL 1608

SCUOLA PARITARIA

PRIMARIA - SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO - LICEO LINGUISTICO

VIA DELLA COMMENDA, 5 - 20122 MILANO - TEL. E FAX 02.5456936
SEGRETERIA@ISTITUTOZACCARIA.IT - WWW.ISTITUTOZACCARIA.IT
ENTE GESTORE: PROVINCIA LOMBARDA DEI CHIERICI REGOLARI DI S. PAOLO DETTI "BARNABITI"

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI IN USO TEMPORANEO

Art. 1

Le presenti Condizioni Generali di Contratto regolano le modalità e i termini di concessione in uso temporaneo di alcuni spazi siti all'interno dell'Istituto Zaccaria (*"Concedente"*) in Milano, via della Commenda 3/5/7 (in prosieguo *"spazio"*) e sono parte integrante del "Contratto per la concessione di spazi in uso temporaneo".

Art. 2

Chiunque abbia interesse a ottenere l'uso temporaneo dello spazio (*"Richiedente"*) deve farne richiesta scritta al Concedente che potrà accettarla o meno a proprio insindacabile e discrezionale giudizio, tenuto conto altresì del tipo di attività/manifestazione per la quale lo spazio è richiesto e della necessità che la stessa sia compatibile con la natura di ente scolastico-religioso del Concedente e con le conseguenti finalità morali e educative che il Concedente persegue.

Art. 3

Nel caso di accettazione della richiesta, le parti stipuleranno il contratto per la concessione dell'uso temporaneo dello spazio, con il quale il Concedente assume l'obbligo di mettere a disposizione del Richiedente esclusivamente lo spazio e i servizi ivi individuati per il periodo determinato e il Richiedente, che si obbliga al pagamento del corrispettivo pattuito, dichiara espressamente di aver preso visione e di conoscere le caratteristiche strutturali e tecniche dello spazio e dei servizi e che gli stessi sono idonei alla manifestazione, nonché il Piano di Emergenza, esonerando a tal fine il Concedente da qualsiasi responsabilità. Lo spazio dovrà essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività/manifestazione il cui titolo e le cui caratteristiche saranno state indicate nel Contratto e tale svolgimento dovrà avvenire sotto l'esclusiva responsabilità del Richiedente che ne risponderà pertanto in via esclusiva nei confronti delle Autorità e/o di terzi.

Art. 4

Il corrispettivo per la concessione dello spazio è determinato unilateralmente dal Concedente secondo tariffe che il Richiedente dichiara di ben conoscere e accettare. Il pagamento del corrispettivo e la sottoscrizione del "Contratto per la concessione di spazio in uso temporaneo" devono essere effettuati almeno un giorno lavorativo prima dello svolgimento della manifestazione, diversamente non sarà garantita la concessione dello spazio e dei servizi richiesti. Oltre al corrispettivo pattuito nel Contratto, il Richiedente si obbliga altresì a pagare, se dovute, le spese per i servizi aggiuntivi che non siano stati previsti nel Contratto.

Art. 5

L'introduzione nello spazio, da parte del Richiedente, di macchinari, strumenti, addobbi, scenografie, ecc., deve essere preceduta da specifica richiesta scritta e non potrà avvenire senza il preventivo e discrezionale consenso del Concedente. In ogni caso, l'introduzione di tali elementi non sarà ammessa

qualora comporti alterazione o manomissione delle strutture e degli arredi ovvero comprometta la sicurezza dell'ambiente.

E' fatto assoluto divieto di effettuare, all'interno dello spazio ritocchi di colore e di imbiancature, operazioni di taglio di materiali: tutti gli allestimenti dovranno essere preventivamente completati e soltanto in loco assemblati. Le uscite di sicurezza dovranno essere lasciate libere e ben visibili, come pure gli estintori, gli idranti, i cartelli segnaletici di sicurezza e di divieto.

Art. 6

L'orario normale giornaliero per l'utilizzo dello spazio sarà compreso tra le ore 7.30 e le ore 18.00, salvo eventuali variazioni dovute a particolari e, se necessario, anche estemporanee necessità del Concedente. Ogni diverso orario dovrà essere preventivamente concordato per iscritto al momento della prenotazione dello spazio e potrà comportare addebiti supplementari a carico del Richiedente, secondo le tariffe del Concedente.

Art. 7

All'interno dello spazio (compresi il cortile e le scale dell'ingresso del civico 5) è vietato:

- a) fumare;
- b) introdurre animali;
- c) introdurre sostanze infiammabili;
- d) ingombrare con materiale le uscite di sicurezza;
- e) occultare o spostare le attrezzature antincendio;
- f) occultare o spostare la segnaletica indicante le vie di esodo;
- g) invadere altri spazi e l'atrio d'ingresso dell'Istituto.

Art. 8

Al termine del periodo di utilizzo, il Richiedente dovrà riconsegnare lo spazio nello stesso stato d'uso e/o funzionamento e/o pulizia in cui l'ha ricevuto.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni a cose o persone, ammanchi e manomissioni verificatisi durante il periodo di utilizzo dello spazio. Egli, inoltre, manleverà e terrà indenne il Concedente da eventuali pretese di terzi al riguardo.

Il Concedente declina ogni responsabilità circa la custodia di beni mobili di proprietà del Richiedente e/o di terzi depositati in conseguenza dell'evento e ai danni da chiunque arrecati a tali beni mobili e il Richiedente manleverà e terrà indenne il Concedente da eventuali pretese di terzi al riguardo.

Il Richiedente ha inoltre l'obbligo di recuperare gli eventuali documenti e materiali dimenticati presso lo spazio occupato entro ventiquattro (24) ore dal termine della manifestazione. Dopo questo periodo i documenti e i materiali saranno eliminati, senza oneri o responsabilità a carico del Concedente.

Art. 9

Nel caso d'inadempienza del Concedente, che comporti l'impedimento o l'alterazione del normale svolgimento dell'evento, sarà rimborsato al Richiedente il corrispettivo versato, escluso ogni ulteriore risarcimento.

Il Concedente è comunque esonerato da qualsiasi responsabilità in caso d'inadempimento dovuto a cause di forza maggiore quali, fra l'altro, assenza del personale, *black-out* elettrico, improvvisi guasti tecnici alle apparecchiature, eventi naturali straordinari.

Art. 10

Il Richiedente è tenuto a osservare i regolamenti e le prescrizioni di P. S., le norme d'igiene, il Piano d'Emergenza e le disposizioni di sicurezza all'interno dello spazio, nonché le norme generali e particolari relative l'organizzazione e l'esercizio delle attività inerenti lo svolgimento dell'evento.

Il Richiedente dovrà, inoltre, munirsi, a proprie spese, di tutte le licenze e autorizzazioni necessarie, intendendosi esclusa ogni responsabilità del Concedente per eventuali omissioni o inosservanze a tali disposizioni. Qualora, a causa d'inadempienze del Richiedente, fossero elevate sanzioni da parte di qualunque Autorità nei confronti del Concedente, il Richiedente accetta di farsene carico *in toto*.

Per motivi di sicurezza, il Richiedente riconosce il diritto al Concedente a non ammettere un numero di persone eccedente la capienza dello spazio prenotato.

Art. 11

Durante lo svolgimento delle attività, l'Istituto ha facoltà d'ispezionare o di fare ispezionare in qualsiasi momento gli spazi da proprio personale al fine di verificare il rispetto delle presenti Condizioni generali di contratto e del contratto da parte del Richiedente.

L'Istituto, altresì, si riserva la facoltà di sospendere la concessione – con il maggiore preavviso possibile al richiedente – per utilizzare direttamente gli spazi o per consentire lo svolgimento di manifestazioni da parte di soggetti diversi dal Richiedente e/o di revocare la concessione stessa per motivate circostanze.

Art. 12

Tutto il personale dell'Istituto è tenuto a conoscere, osservare e fare osservare le norme contenute nelle presenti Condizioni Generali di Contratto e a segnalare alla Direzione eventuali irregolarità.

Art. 13

Nel caso di necessità, l'interpretazione delle norme contenute nelle presenti Condizioni Generali di Contratto è affidata esclusivamente alla Giunta Esecutiva. A quest'ultima è riconosciuta la facoltà di derogare a quanto in esse contenuto.

Milano, 1 giugno 2016

IL RETTORE

**SPAZIO RISERVATO ALL'ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
GENERALI DI CONTRATTO DA PARTE DEL RICHIEDENTE**

Milano, _____

PER ACCETTAZIONE

firma del Richiedente